

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Documento di seduta

5.5.2006

B6-xxx/2006

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

presentata a norma dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento

da Ria Oomen-Ruijten

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sul seguito dato al parere del Parlamento sulla protezione dell'ambiente:
combattere il crimine, infrazioni e ammende

Proposta di risoluzione del Parlamento europeo sul seguito dato al parere del Parlamento sulla protezione dell'ambiente: combattere il crimine, infrazioni e ammende

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale¹,
 - vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale²,
 - vista la risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce un programma quadro sulla base del titolo VI del Trattato sull'Unione europea - cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (COM(2001) 646 – C5-0694/2001-2001/0262(CNS))³,
 - vista la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 settembre 2005 (Causa C-176/03 Commissione contro Consiglio)⁴,
 - vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alle conseguenze della sentenza della Corte del 13 settembre 2005 (Causa C-176/03 Commissione contro Consiglio) (COM 2005)0583)⁵,
 - vista la relazione della commissione giuridica in merito alle conseguenze della sentenza della Corte del 13 settembre 2005 (C-176/03 Commissione contro Consiglio), (2006/2007(INI))⁶,
 - visto l'articolo 54, paragrafo 3, del suo regolamento,
- A. considerando che nella sentenza del 13 settembre 2005 la Corte di giustizia ha affermato che la Comunità europea è autorizzata a adottare misure concernenti il diritto penale degli Stati membri e che reputa necessarie per assicurare la piena efficacia delle proprie norme sulla protezione dell'ambiente,
- B. considerando che stando alla Corte di giustizia le disposizioni degli articoli 132C e 280, paragrafo 4, CE non impediscono, i fini dell'applicazione della politica ambientale, un'armonizzazione del diritto penale,
- C. considerando che stando alla Corte di giustizia "la decisione quadro, essendo indivisibile, infrange l'articolo 47 UE, dal momento che invade le competenze che l'articolo 175 CE

¹ GU C 180 E, 26.2.2001, pag. 0238

² GU C 127 E, 29.5.2003, pagg. 27-119

³ GU C 051 E, 26.2.2002, pag. 345

⁴ GU C 315 E, 10.12.2005, pag. 2

⁵ non ancora pubblicata in GU

⁶ non ancora adottata (da adottarsi nella seduta di maggio 2006)

conferisce alla Comunità",

- D. considerando che nella comunicazione in merito alle conseguenze della sentenza della Corte del 13 settembre 2005 la Commissione europea ha affermato che le disposizioni in materia di diritto penale necessarie per un'efficace applicazione del diritto comunitario rientrano nelle competenze del TCE,
- E. considerando che la posizione adottata dalla Corte di giustizia, quale reinterpreta dalla Commissione, va accolta con favore dal momento che sostiene la posizione già adottata dal Parlamento europeo nella propria risoluzione su basi giuridiche e rispetto del diritto comunitario (relazione Koukiadis - risoluzione del Parlamento europeo su basi giuridiche e rispetto del diritto comunitario (2001/2151(INI))¹,
1. si compiace della sentenza della Corte di giustizia che ha abrogato la decisione quadro sulla protezione dell'ambiente, erroneamente adottata nel quadro del terzo pilastro, anziché del primo;
 2. constata che la decisione della Corte di giustizia si traduce in un vuoto giuridico per quanto riguarda la protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale;
 3. ritiene che l'adozione della decisione quadro da parte del Consiglio dimostri che gli Stati membri riconoscono che gli strumenti giuridici rafforzano l'applicazione della normativa in materia di protezione dell'ambiente;
 4. reputa che l'adozione della decisione quadro da parte del Consiglio dimostri che gli Stati membri riconoscono la necessità di una certa armonizzazione nel campo della protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale;
 5. rammenta che la Corte ha chiaramente indicato che gli articoli 1-7 della decisione quadro potevano essere opportunamente adottati a norma dell'articolo 175 CE;
 6. deplora il fatto che nella comunicazione in merito alle conseguenze della sentenza della Corte del 13 settembre 2005, la Commissione europea non sia più esplicita quanto l'azione che intende adottare nei confronti dell'attuale proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale;
 7. chiede alla Commissione europea di presentare una nuova proposta che tenga conto della sentenza della Corte di giustizia e integri i risultati della votazione in prima lettura al Parlamento europeo sulla proposta di direttiva attuale del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale;
 8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

¹ GU C 76 E, 25.3.2004